



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 722 del 27 marzo 2023

Progetto:	<p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>Aeroporto di Milano Linate Master Plan 2015 – 2030 progetto “Aviazione Generale – Nuovo Hangar X”</p> <p>Decreto VIA n. 348 del 05/12/2019.</p> <p>Prescrizioni nn. 2 e 4 del Parere CTVA n. 2851/2018.</p> <p>ID_VIP 9521</p>
Proponente	ENAC

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA - VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e (d’ora innanzi D. Lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS) ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

PREMESSO che:

- l’ENAC (d’ora innanzi: Proponente) con nota prot. 21877 del 20/02/2023, acquisita agli atti con prot. 24903/MITE del 21/02/2023, ha presentato istanza di verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006, alle condizioni ambientali nn. 2) e 4) impartite con il Parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS (d’ora innanzi: Commissione) n. 2851 del 26/10/2018, parte integrante del Decreto MATTM n. 348 del 05/12/2019 (d’ora innanzi: DM n. 348/2019) di compatibilità ambientale del progetto (ID_VIP 3565) “Aeroporto di Milano Linate, Master Plan 2015 – 2030”;
- nella medesima nota, il Proponente ha specificato che l’avvio del procedimento è richiesto in riferimento al progetto “Aviazione Generale – Nuovo Hangar X” sviluppato nell’ambito del Masterplan 2030 dell’Aeroporto di Linate e che, relativamente alla condizione n. 2, la richiesta di verifica di ottemperanza è limitata alla sola verifica della sicurezza idraulica, incluso il riscontro alla prescrizione di cui al punto d) del par. 7.3 del parere della Regione Lombardia;
- la Direzione generale Valutazioni Ambientali Divisione V (d’ora innanzi: DVA Div. V), con nota prot. n. 29312/MITE del 01/03/2023, acquisita dalla Commissione con prot. CTVA n. 2194 del 01/03/2023, ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica presso la Commissione;
- la Div. V con la stessa nota ha comunicato che la documentazione relativa al procedimento è a disposizione del pubblico ed è consultabile sul portale delle valutazioni ambientali all’indirizzo web: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1657/14129>;

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto l’esame della documentazione disponibile alla pagina internet indicata in premessa, per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni nn. 2) e 4) impartite con il Parere della Commissione n. 2851 del 26/10/2018 (d’ora innanzi: Parere CTVA n. 2851/2018), parte integrante del DM n. 348/2019, limitatamente al progetto “Aviazione Generale – Nuovo Hangar X” sviluppato nell’ambito del Masterplan 2030 dell’Aeroporto di Linate e, relativamente alla prescrizione n. 2, come da richiesta del Proponente, la verifica di

ottemperanza è limitata alla sicurezza idraulica, incluso il riscontro alla prescrizione di cui al punto d) del par. 7.3 del parere della Regione Lombardia;

RICHIAMATO che

- con DM n. 348/2019 è stata determinata la compatibilità ambientale del progetto “*Aeroporto di Milano Linate, Master Plan 2015 – 2030*”, nel rispetto delle prescrizioni indicate, fra cui quelle impartite con il Parere CTVA n. 2851/2018 incluse le nn. 2 e 4 oggetto del presente procedimento, che richiamano il par. “7.3 Quadro delle prescrizioni” del Parere della Regione Lombardia espresso dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. XI/500 del 02/08/2018, acquisita nell’ambito del procedimento di VIA (ID_VIP 3565) con prot. DVA n. 18877 del 13/08/2018;

RILEVATO che:


- la documentazione presentata consiste nella “*Relazione di accompagnamento per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali n. 2 e n.4 del Decreto VIA n.348 del 05/12/2019*” del Febbraio 2023 e negli altri due documenti allegati relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo ex art. 24 del DPR 120/17, cui si aggiungono due note dell’Autorità distrettuale di bacino e una nota della Regione Lombardia, documenti acquisiti dalla pagina internet del sito delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VIA VAS AIA:
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1657/14129>

CONSIDERATO che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis della L. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

RILEVATO che riguardo alle opere oggetto dello stralcio progettuale:

dalla *dichiarazione di utilizzo* del 17/05/2022 si apprende che il progetto denominato “*Aviazione Generale – Nuovo Hangar X*” comprende gli interventi per la realizzazione dell’hangar n. 10 presso l’aviazione generale *SEA Prime* ubicato catastalmente nel Foglio n.10 mappale n.4, che dal documento denominato “*Piano di utilizzo in sito delle terre da scavo Rev 00 Maggio 2022*” si riscontra essere situato nella porzione nord-occidentale del sedime aeroportuale, a una distanza non inferiore a 150 m dal perimetro aeroportuale presso via Francesco Baracca e a non meno di 175 m dall’adiacente argine del fiume Lambro.



Per quanto riguarda la prescrizione n. 2:

RILEVATO che

- il contenuto della prescrizione n. 2 è il seguente:

“Dovrà essere presentata una Progettazione Esecutiva circa la sicurezza idraulica del fiume Lambro opportunamente integrata da un specifico monitoraggio sull'attuale situazione chimico-fisica e da PMA annuali da definire con ARPA Lombardia e tesi a controllo biologico e morfologico del corpo idrico, dovrà essere preventivamente verificata dagli Enti competenti sul territorio, poi inviata all'Autorità Idraulica per l'approvazione e infine trasmessa al MATT.

Dovrà inoltre essere dato riscontro alle prescrizioni della Regione Lombardia di cui ai punti b) e d) del paragrafo 7.3 Quadro delle prescrizioni ed all'osservazione del Comune di San Donato Milanese”;

- nella prescrizione si specifica che la Fase relativa è la Progettazione esecutiva e che il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza è prima dell'avvio della fase di cantiere; enti coinvolti: nessuno;
- relativamente alla prescrizione, come da richiesta del Proponente, la verifica di ottemperanza è limitata alla sola sicurezza idraulica, incluso il riscontro alla prescrizione di cui al punto d) del paragrafo 7.3 del parere della Regione Lombardia;

- il punto d) del par. “7.3 Quadro delle prescrizioni” del parere della Regione Lombardia recita quanto segue:

“d) Dovrà essere attentamente valutata la compatibilità idraulica di gran parte dell'area “aviazione generale” e relativi hangar, che ricadono nelle fasce PAI del fiume Lambro e specificatamente nella Fascia C, delimitata dal limite di progetto tra la fascia B e la fascia C del PAI (art.31, comma 5, delle NdA del PAI)”;

CONSIDERATO che

- nella “*Relazione di accompagnamento per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali n. 2 e n.4 del Decreto VIA n.348 del 05/12/2019*” del Febbraio 2023 il Proponente precisa in premessa che la progettazione delle opere relative alla sicurezza idraulica del fiume Lambro sia da ritenersi non di competenza SEA; ad ogni modo, nelle more delle eventuali opere idrauliche necessarie per mettere in sicurezza tutta l’area, informa che in questi anni SEA ha proceduto a realizzare gli interventi necessari di sistemazione idraulica, attuativi di un limite B di progetto del PAI riguardanti entrambe le sponde del fiume Lambro dal ponte di via Forlanini al ponte di Via Vittorini, finalizzate al contenimento della piena di progetto;
- la medesima relazione specifica che l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con le note prot.n. 1017 del 27.02.2017 e prot. n. 9547/2022 del 25.11.2022, allegate, ha comunicato La SEA che gli interventi realizzati dal gestore aeroportuale sono adeguati, nel tratto in questione, al contenimento della piena di riferimento conformemente agli obiettivi del limite B di progetto del PAI;
- il Proponente ritiene pertanto che la compatibilità idraulica dell’area aeroportuale denominata ‘aviazione generale’ sia attestata dall’Autorità competente (Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), come riportato anche dalla Regione Lombardia nella nota prot. n. 29189 del 02.07.2021 in sede di procedura per la conformità urbanistica;

CONSIDERATO E VALUTATO che

- nella “*Relazione di accompagnamento per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali n. 2 e n.4 del Decreto VIA n.348 del 05/12/2019*” del Febbraio 2023 il Proponente dichiara che in questi anni la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. ha proceduto a realizzare gli interventi necessari di sistemazione idraulica, attuativi di un limite B di progetto del PAI, riguardanti entrambe le sponde del fiume Lambro dal ponte di via Forlanini al ponte di Via Vittorini, finalizzate al contenimento della piena di progetto;
- la nota prot.n. 1017/33 del 27.02.2017 l’Autorità di Bacino del Fiume Po, richiamata nella predetta Relazione, ha certificato la riduzione della pericolosità delle aree di S.E.A. ad un grado compatibile con le previsioni del PAI, in relazione alle opere di prima fase, finalizzate alla protezione delle aree incluse nell’Aeroporto di Linate;
- gli interventi di seconda fase sono conclusi e collaudati, per quanto specificato dall’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po con nota prot. 9547 del 25/11/2022 con la quale l’Autorità, ai fini della procedura di presa d’atto cui all’art. 28 delle N.d.A. del PAI, che trasformerà l’attuale limite B di progetto in limite di fascia B, mentre la porzione di territorio esterna al nuovo limite di fascia B sarà classificata come fascia C, ha richiesto documentazione integrativa, attesa dall’ Agenzia Interregionale per il fiume Po A.I.Po, Ufficio Operativo di Milano;

- nelle more della documentazione richiesta ad A.I.Po, l’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, nella nota citata al punto precedente, chiarisce che “*recenti studi e approfondimenti condotti sull’asta del fiume Lambro nell’ambito di un protocollo di intesa tra questa Autorità e le Università del distretto, evidenziano che gli interventi realizzati da SEA siano adeguati, nel tratto in questione, al contenimento della piena di riferimento conformemente agli obiettivi del limite B di progetto del PAF*”, pur permanendo nell’area dell’aeroporto una condizione di pericolosità da allagamento per eventi di media frequenza (Tr 200 anni), causata dall’inadeguatezza del sistema difensivo a monte del ponte di via Forlanini;

VALUTATO che:

la prescrizione n. 2 è da ritenersi ottemperata, limitatamente al tema della sicurezza idraulica, incluso il riscontro alla prescrizione di cui al punto d) del par. 7.3 del parere della Regione Lombardia; rimane da ottemperare il prescritto specifico monitoraggio chimico-fisico da definirsi con ARPA Lombardia.

Per quanto riguarda la prescrizione n. 4:

RILEVATO che

- il contenuto della prescrizione n. 4 è il seguente:

“La realizzazione di qualsiasi opera prevista dalle fasi di attuazione del Masterplan 2015-2030 è subordinata alla presentazione, ai fini dell’approvazione, del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo (PUT) redatto ai sensi del DPR 120/2017. Nella redazione del PUT si dovrà tenere conto di quanto richiesto dalla Regione Lombardia nel punto h) del paragrafo 7.3 Quadro delle prescrizioni”;

- nella prescrizione si specifica che la Fase relativa è la Progettazione esecutiva e che il termine per l’avvio della verifica di ottemperanza è prima dell’avvio della fase di cantiere; enti coinvolti: nessuno;
- il punto h) del par. “7.3 Quadro delle prescrizioni” del parere della Regione Lombardia recita quanto segue:

“h) Relativamente al Piano di Utilizzo definitivo:

- *Dovranno essere indicate su apposita cartografia le aree di deposito temporaneo del terreno di scotico e delle altre terre e rocce da scavo che dovessero rendersi eventualmente necessarie che, si ricorda, dovranno essere fisicamente separate e gestite in modo autonomo rispetto ad altri materiali presenti in cantiere (es. inerti da demolizione, rifiuti...);*
- *Considerato che alcune porzioni del sedime aeroportuale sono interessate da procedure di bonifica ambientale inquadrate all’interno dell’iter procedurale previsto dalla normativa di riferimento (d.lgs. 152/06), si ricorda la necessità che gli interventi previsti dal Masterplan si raccordino con le summenzionate attività di bonifica (es. gestione come rifiuti dei materiali da scavo ottenuti da aree di bonifica);*
- *Dovrà essere predisposto un piano di misure da adottare in vista di un possibile scenario di allagamento di una vasta zona del sedime aeroportuale. Oltre a problemi di sicurezza legati alle attività aeroportuali, tale situazione può infatti avere delle ricadute sugli*

aspetti ambientali delle acque superficiali e sotterranee; considerando soltanto queste ultime, il piano dovrà comprendere l’allerta in caso di significativi innalzamenti della falda, nonché misure per evitare il dilavamento di sostanze inquinanti presenti sul sedime o in locali/strutture interrato”;

CONSIDERATO che

- nella “Relazione di accompagnamento per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali n. 2 e n.4 del Decreto VIA n.348 del 05/12/2019” del Febbraio 2023 il Proponente afferma che le terre e rocce da scavo derivanti dai lavori di realizzazione degli interventi previsti nel Master Plan 2030 saranno gestite ai sensi del DPR 120/2017 e che nel caso specifico del Nuovo Hangar 10, poiché i volumi di terre e rocce da scavo risultano inferiori a 6.000 m³, il cantiere è definibile secondo il Proponente “di piccole dimensioni” ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. t) per cui ritiene di seguire, per la gestione di questo cantiere, le indicazioni di cui al Capo III;
- la medesima Relazione, rispetto alle prescrizioni Dgr n. XI/500 del 2 agosto 2018 dettate nel paragrafo 7.3 “Quadro delle prescrizioni” al punto h), specifica che:
 - la cartografia richiesta è riportata al paragrafo 2.4 dello stesso Piano di Utilizzo;
 - come risulta anche dall’esito delle indagini, allegate al Piano di Utilizzo, l’ambito oggetto dell’intervento Nuovo hangar X non risulta contaminato né oggetto di attività di bonifica (in corso o pregresse);
- nella *dichiarazione di utilizzo* del 17/05/2022 si attesta che i materiali di scavo, che nella Sezione B del modulo sono indicati come relativi agli interventi per la “Realizzazione di un nuovo hangar presso l’aviazione generale SEA Prime” e ubicati con riferimento catastale Foglio n.10 mappale n.4, saranno sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 poiché rispettano le disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 120/2017 al fine di verificare la sussistenza dei requisiti dell’esclusione dalla disciplina dei rifiuti (ai sensi dell’art 185 comma 1, lettera c del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 24 del DPR 120/2017) per una parte delle terre e rocce da scavo di cui viene previsto l’utilizzo all’interno del progetto in esame che ne costituisce il sito di produzione. Il progetto non prevede la produzione di terre e rocce da scavo come sottoprodotti da utilizzare al di fuori del sito di produzione. La medesima dichiarazione specifica le dimensioni del sito di produzione è pari a 4.400 m² e il volume destinato a utilizzo è pari a 5.600 m³;
- nel documento denominato “Piano di utilizzo in sito delle terre da scavo Rev 00 Maggio 2022” l’intervento è ubicato in elaborati cartografici a scala crescente, che identificano sia il sito di produzione sia l’area di deposito, per i quali non sono riportate note relative a siti contaminati o bonificati all’interno del sedime aeroportuale e/o nelle immediate vicinanze, come pure raffigurato in altro elaborato cartografico;
- la produzione di terre e rocce da scavo necessarie alla realizzazione del nuovo Hangar 10 prevede diverse opere di scavi e rinterri, per un totale di circa 7.300 m³ da scavare e circa 5.600 m³ da utilizzare presso il sito di produzione per riempimenti e rinterri finali;
- in data 08/06/2021 sono stati prelevati, nei 4 punti di indagine individuati, rispettivamente 2 campioni per punto dove le profondità massime di scavo raggiungono 1,5 m e 1 campione in ciascun punto, nei due punti dove lo scavo raggiunge la profondità di 0,75 m;
- dai risultati analitici relativi ai campioni di suolo e sottosuolo analizzati si può evincere che questi risultano tutti conformi, per quanto riguarda la caratterizzazione ambientale, ai limiti di legge definiti dalla Colonna B - Tabella 1 - Allegato 5 – Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 (Siti ad uso Commerciale e Industriale);

CONSIDERATO E VALUTATO che

- il documento denominato “Piano di utilizzo in sito delle terre da scavo Rev 00 Maggio 2022” appare corrispondere nei contenuti a quanto richiesto l’intervento è ubicato in elaborati cartografici a scala crescente e idonea agli scopi, che identifica sia il sito di produzione sia l’area di deposito temporaneo, che risultano ricadere all’interno del sedime aeroportuale e non interferire con i siti contaminati o bonificati presenti nelle aree circostanti, che sulla base della cartografia fornita sono posti a distanze, indicativamente di 1 km o maggiori, tali da escludere possibili contaminazioni;
- il numero di punti di indagine, pari a 4 punti, appare conforme alle previsioni dell’Allegato 2 del DPR 120/17 considerata la superficie di scavo pari a 4.400 m², mentre il numero di campioni prelevati in data 08/06/2021 appare corretto risultando essere stato prelevato almeno un campione per metro di profondità, ritenendo ragionevole il prelievo di un solo campione nei due punti dove lo scavo raggiunge la profondità massima di 0,75 m;
- i risultati analitici relativi ai campioni di suolo e sottosuolo analizzati, sulla base di un elenco esteso rispetto al set analitico minimale, indicano, per quanto dichiarato nel documento denominato Piano di utilizzo, che questi risultano tutti conformi, per quanto riguarda la caratterizzazione ambientale, ai limiti di legge definiti dalla Colonna B in Tabella 1 dell’Allegato 5 – Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 (Siti ad uso Commerciale e Industriale);
- la richiamata dichiarazione è ulteriormente certificata dalla *dichiarazione di utilizzo* del 17/05/2022 nella quale si attesta che i materiali di scavo sono conformi ai requisiti dell’esclusione dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art 185 comma 1, lettera c del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 24 del DPR 120/2017;
- il documento presentato denominato “*Piano di utilizzo in sito delle terre da scavo Rev 00 Maggio 2022*” in ossequio alla prescrizione n. 2 corrisponde, nei contenuti, a quanto da eseguirsi prima dell’avvio dei lavori ai sensi dell’art. 24 c. 4 in conformità alle previsioni del Piano Preliminare di Utilizzo, nello specifico il documento “Allegato 5.02 del Dicembre 2017” presentato nella precedente istruttoria (ID_VIP 3565) e giudicato positivamente nel Parere della Commissione n. 2851 del 26/10/2018 parte integrante del Decreto MATTM n. 348 del 05/12/2019, nonché al progetto atteso di cui alla lett. b del medesimo art. 24 c. 4;
- la documentazione depositata non fornisce tuttavia riscontri rispetto a quanto richiesto dalla Regione Lombardia al terzo capoverso, relativamente al richiesto piano di misure, finalizzate a contenere possibili dispersioni di inquinanti e contaminazioni delle acque superficiali e sotterranee, da adottare nel caso di allagamento del sedime aeroportuale, scenario allo stato ancora possibile per eventi di media frequenza (Tr 200 anni) a causa dell’inadeguatezza del sistema difensivo a monte del ponte di via Forlanini, in corrispondenza del quale è delimitato nel PAI vigente un limite di progetto fra la fascia B e la fascia C, come segnalato nella nota dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po prot. 9547 del 25/11/2022 fornita dal Proponente a corredo della verifica per la prescrizione n. 2;

VALUTATO che

la prescrizione n. 4 è ottemperata relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo, limitatamente al progetto “Aviazione Generale – Nuovo Hangar X”, ma deve essere ottemperata relativamente al piano di misure, finalizzate a contenere possibili contaminazioni delle acque superficiali e sotterranee nel caso di allagamento, richiesto dalla Regione Lombardia.

La Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

Limitatamente al progetto “Aviazione Generale – Nuovo Hangar X” sviluppato nell’ambito del Masterplan 2030 dell’Aeroporto di Linate, in ordine alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni nn. 2) e 4) impartite con il Parere della Commissione n. 2851 del 26/10/2018, parte integrante del DM n. 348 del 05/12/2019 e alla prescrizione di cui al punto d) del par. 7.3 del parere della Regione Lombardia DGR n. XI/500 del 02/08/2018:

- **la prescrizione n. 2 è ottemperata, limitatamente al tema della sicurezza idraulica; rimane da ottemperare, in quanto non oggetto della presente verifica su richiesta del Proponente, il prescritto specifico monitoraggio chimico-fisico da definirsi con ARPA Lombardia;**
- **la prescrizione n. 4 è ottemperata relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo, ma deve essere ottemperata relativamente al piano di misure finalizzate a contenere possibili contaminazioni delle acque superficiali e sotterranee nel caso di allagamento.**

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla